CENTRO STUDI ODCEC MILANO

Le principali novità in materia di Diritto Societario recate dal Decreto Legislativo n. 183/2021

La registrazione e la cancellazione delle sedi secondarie

FRANCESCA MASOTTI

12 aprile 2022

Registrazione di sedi secondarie

Nuovo articolo 2508-bis nel codice civile

Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una societa' **soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea**

Per tutte le Società non soggette a legge di uno Stato membro UE il riferimento è alla procedura precedente per la registrazione o cancellazione di sedi secondarie

Registrazione di sedi secondarie

Nuovo articolo 2508-bis nel codice civile

Le norme comunitarie hanno l'obiettivo di assicurare che le informazioni siano riportate automaticamente anche sul registro della società principale

Gli uffici del registro delle imprese sono tenuti non solo rilasciare una specifica ricevuta di ricezione della comunicazione ma anche a iscrivere tempestivamente gli aggiornamenti dei dati.

Registrazione di sedi secondarie

COMUNICAZIONI DATI DELLE SEDI SECONDARIE: FINALITA'

- La registrazione o la cancellazione della **sede secondaria in Italia** di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro della UE è comunicata, senza indugio, dal Registro delle Imprese di competenza, allo Stato membro in cui è registrata la società tramite BRIS.

- In caso di **sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro della UE** da parte di una società soggetta alla legge italiana, il Registro delle imprese che riceve la comunicazione di registrazione da parte del Registro impese dell'altro Stato rilascia idonea prova di ricezione della comunicazione e provvede senza ritardo all'iscrizione.

Registrazione di sedi secondarie all’estero di società italiane

COMUNICAZIONI DATI DELLE SEDI SECONDARIE

L'art. 2197 co. 4 c.c. - ai sensi del quale, "*l'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale*" - **non** si applica in caso di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana

Registrazione di sedi secondarie in Italia di Società estere

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di societa' di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria, con l'indicazione dei relativi poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, **presso un notaio esercente in Italia anche con le modalita' in videoconferenza**

Registrazione di sedi secondarie in Italia di Società estere

L'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una societa' di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, **e' sottoscritta elettronicamente** da un notaio esercente nel territorio dello Stato.

Gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione possono essere assolti mediante firma elettronica qualificata o firma digitale da un amministratore della societa' o dal soggetto preposto.

Registrazione di sedi secondarie in Italia di Società estere

DATI DA FORNIRE

a) l'indirizzo e b) l’attività esercitata della sede secondaria;
c) il registro e d) il numero di iscrizione della societa';
e) la denominazione della societa';
f) la forma legale della societa';
g) i poteri dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria;
h) gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto;
i) i dati personali dei legali rappresentanti della societa';
l) i dati personali dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria;
m) l'eventuale stato di liquidazione della societa', i dati personali dei liquidatori e i poteri agli stessi conferiti;
n) la pendenza di una procedura di insolvenza o di altra procedura di ristrutturazione connessa a crisi;
o) la data di chiusura della sede secondaria.

Registrazione di sedi secondarie in Italia di Società estere

DATI DA FORNIRE: DOCUMENTI DA DEPOSITARE

a) la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori;
b) la nomina, la cessazione o la revoca dei legali rappresentanti della societa';
c) la nomina, la cessazione o la revoca dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria;
d) l'ultimo bilancio di esercizio della societa’;
e) l'atto costitutivo e lo statuto, ove presente come documento separato, della societa', e le relative modifiche;
f) una dichiarazione resa dai soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Registrazione di sedi secondarie in Italia di Società estere

DATI DA FORNIRE: DOCUMENTI DA DEPOSITARE

Gli atti da depositare sono contenuti in duplicati informatici o copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali e' garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la provenienza dal medesimo registro e la conformita' ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti.

Gli atti e i documenti da depositare se redatti in una lingua straniera sono accompagnati dalla **traduzione giurata**.

Registrazione di sedi secondarie in Italia di Società estere

Come nel caso di costituzione di Società, il notaio puo' richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se:

- dubita dell'identita' dei richiedenti o
- rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacita' di agire
- rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacita' dei richiedenti di rappresentare la societa’

Registrazione di sedi secondarie in Italia di Società estere

MODALITÀ DI VERIFICA DI CAPACITÀ E RAPPRESENTANZA DEI RICHIEDENTI

La capacita' di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la societa' sono verificate, mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 1132 (BRIS), dalle risultanze del registro delle imprese in cui e' iscritta la societa'.

Nel caso di indisponibilita' del sistema di interconnessione, e' utilizzato un certificato rilasciato dal competente registro da non oltre sei mesi. Se il potere rappresentativo deriva da una procura e questa non e' acquisibile tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, la procura e' consegnata in originale al notaio.

Registrazione di sedi secondarie in Italia di Società estere

TERMINI DELLA REGISTRAZIONE

La registrazione della sede secondaria deve essere completata nel termine di 10 giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni indicate. Se non dovesse essere possibile rispettare tale termine, l'ufficio del Registro delle imprese deve comunicare ai richiedenti i motivi del ritardo

Registrazione di sedi secondarie all’estero di società italiane

COMUNICAZIONI DATI DELLE SOCIETÀ ITALIANE CON SEDI SECONDARIE ALL’ESTERO

Gli uffici del registro delle imprese italiani comunicano, tramite il sistema di interconnessione, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di societa' di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi:

a) denominazione della societa';
b) sede legale della societa';
c) numero di iscrizione della societa' nel registro;
d) forma legale della societa';
e) legali rappresentanti, con specificazione se in forma congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di controllo o di supervisione;
f) bilanci societari.

Registrazione di sedi secondarie all’estero di società italiane

RICEZIONE DATI DELLE SOCIETÀ UE CUI SI RIFERISONO LE SEDI SECONDARIE IN ITALIA

I medesimi uffici del registro delle imprese italiani, qualora dovessero essere destinatari delle comunicazioni, in qualità di uffici di registrazione di una sede secondaria di società soggette alla legge di altro Stato membro della UE, rilasciano attestazione di ricezione della comunicazione e provvedono, senza ritardo, all'iscrizione dei conseguenti aggiornamenti